NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Il 26 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli accordi, pubblicati sulla G.U. n. 8 dell'11/01/2012, per la formazione dei DIRIGENTI, PREPOSTI e dei LAVORATORI, che la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 aveva approvato. Unicamente per questa fase "transitoria" l'adeguamento è previsto entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

In sintesi gli accordi prevedono:

LAVORATORI

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza):
Rischio basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica: TOTALE 8 ore (esempio attività commerciali)
Rischio medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica: TOTALE 12 ore
Rischio alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica: TOTALE 16 ore (esempio settore metalmeccanico)
L'obbligo di aggiornamento è quinquennale (ripresa della durata minima di 6 ore).

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo integrativo per preposti è di 8 ore. Dovrà essere prevista inoltre una ripresa formativa di 6 ore ogni 5 anni.

DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore ed è strutturata in 4 moduli: Giuridico-normativo / Gestione ed organizzazione della sicurezza / Individuazione e valutazione dei rischi / Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Come per lavoratori e preposti dev'essere previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Lavoratori e preposti: *non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'accordo i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (11.01.2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.*

Dirigenti: *fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'accordo i Dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo (11.01.2012) una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data dell'11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative vigenti prima della pubblicazione dell'accordo e delle eventuali indicazioni previste nei contratti di lavoro per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi e durata dove disciplinata, sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo stesso (entro l'11 gennaio 2013). Unicamente per dirigenti e preposti il termine è l'11 luglio 2013 (18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo).

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Per chiarimenti ed approfondimenti:
Elisa 3409020369